

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2020)**

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

**Tipo di operazione 4.1.04
“Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca”**

Bando unico regionale

INDICE

Premessa

Sezione I – Descrizione requisiti e condizioni tipo di operazione 4.1.04

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi del tipo di operazione 4.1.04
3. Beneficiari e requisiti
4. Condizioni di ammissibilità del progetto
5. Tipologie di intervento e voci di spesa ammissibili
6. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche
7. Localizzazione
8. Dotazione finanziaria
9. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
10. Criteri di priorità e di precedenza della domanda di sostegno

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

11. Domande di sostegno e pagamento e relative procedure
12. Controlli
13. Vincoli di destinazione
14. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni
15. Obblighi informativi
16. Disposizioni finali

Elenco Allegati

- Allegato 1 Linee guida degli interventi sui ricoveri
- Allegato 2 Relazione tecnico economica di progetto
- Allegato 3 Relazione descrittiva ex D.Lgs. n. 33/2013
- Allegato 4 Prospetto di raffronto dei preventivi
- Allegato 5 Responsabili del procedimento
- Allegato 6 Documentazione per Antimafia
- Allegato 7 Riduzioni

PREMESSA

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il tipo di operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca".

Il presente bando che definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento, resta condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche apportate con la versione 7 del PSR 2014-2020.

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni del tipo di operazione 4.1.04

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi generali

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 - Versione 7 - (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 1859 del 17 novembre 2017, in corso di esame da parte dei Servizi della Commissione europea.

Principali riferimenti normativi di settore

- la Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la Direttiva 2003/35/CE e abroga la Direttiva (CE) 2001/81/CE. La nuova Direttiva sull'inquinamento atmosferico stabilisce i nuovi obiettivi strategici per il periodo fino al 2030,

- con l'intento di progredire verso l'obiettivo di miglioramento di lungo termine dell'Unione attraverso l'indicazione di percentuali di riduzione delle emissioni nazionali dal 2020 al 2029 e poi a partire dal 2030;
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
 - la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), recepita con D.Lgs. n. 46/2014 nel Titolo III bis, parte II, delle Norme ambientali del D.Lgs 152/2006. La direttiva ha l'obiettivo di evitare o ridurre al minimo le emissioni inquinanti nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo, nonché i rifiuti provenienti da impianti industriali e agricoli, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;
 - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35";
 - la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.115 dell'11/4/2017 "Piano aria integrato regionale (Pair 2020)";
 - il Nuovo accordo di programma "Per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano veneto", 9 giugno 2017;
 - le Linee guida per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività agricole e zootecniche, secondo quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera b dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano del 19 dicembre 2013 " a cura del MIPAAF, di aprile 2016;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 2001 del 27 dicembre 2011, recante "Recepimento del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria.";
 - l'elenco dei Comuni e delle aree di superamento dei valori limite di PM10 e NO2 ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 362/2012 e della Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 51/2011;

Normativa di dettaglio relativa alle attività zootecniche

- il Regolamento regionale n. 3 del 15 dicembre 2017 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 16 luglio 2012, recante "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 2236/09 e alla D.G.R n.1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del D.Lgs 152/06 e s.m.i e approvazione del modulo per la domanda di adesione";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1498 del 24 ottobre 2011, recante "Rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "norme in materia ambientale". Approvazione di una direttiva alle Province per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie.".

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla Direttiva 2010/75/UE, le aziende che allevano più di 2.000 suini da ingrasso, 750 scrofe o 40.000 avicoli devono ottenere l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte dell'Autorità competente (la Regione Emilia-Romagna svolge tali funzioni tramite le Strutture di autorizzazione e concessione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia) le cui condizioni fanno riferimento alle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT, Best Available Techniques).

Il BREF per gli allevamenti intensivi (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs), pubblicato nella sua prima versione nel luglio 2003, è stato aggiornato

e reso esecutivo con DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 della COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L 43/231 del 21 febbraio 2017, che stabilisce le BAT conclusions per gli allevamenti intensivi con AIA.

Il testo è riportato al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0302&from=EN>

Il D.Lgs. 152/2006 disciplina le emissioni in atmosfera delle attività di allevamento oltre che nella parte seconda (aziende che ricadono nei limiti dimensionali soggetti ad AIA) anche nella parte quinta.

L'art. 272, comma 1, del D.Lgs.152/06 stabilisce che non devono richiedere alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera, oltre gli allevamenti condotti in ambienti "non confinati", anche gli allevamenti condotti in "ambienti confinati" (strutture coperte per la stabulazione degli animali) il cui numero di capi potenzialmente presenti risulta inferiore alle seguenti soglie: 200 vacche da latte, 300 bovini all'ingrasso, 1.000 suini in accrescimento, 25.000 ovaiole e 30.000 broiler (allegato IV alla parte V, lettera Z del D.Lgs. 152/2006).

Il D.Lgs 152/2006 prevede poi, all'art. 272, comma 2, un regime semplificato di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la cosiddetta "autorizzazione generale" che interessa anche gli allevamenti zootecnici al di sotto di definite soglie dimensionali, che beneficiano di procedure più snelle rispetto ai normali adempimenti autorizzativi.

In particolare, rientrano nell'autorizzazione generale: gli allevamenti bovini da latte da 201 a 400 posti, i bovini da ingrasso da 301 a 600 posti, i suini in accrescimento da 1.001 a 2.000 posti, gli allevamenti di ovaiole da 25.001 a 40.000 posti e quelli di broiler da 30.001 a 40.000 posti (l'autorizzazione "generale" prevede di ricomprendere nella stessa anche l'eventuale presenza di mangimificio e sili al servizio esclusivo dell'allevamento).

Se vengono superate le soglie dimensionali stabilite dall'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006 possiamo avere due fattispecie distinte:

- gli allevamenti di suini in accrescimento con più di 2.000 posti o quelli con più di 750 scrofe e gli allevamenti di avicoli con più di 40.000 capi ricadono, come già specificato, in "Autorizzazione Integrata Ambientale", che prevede specifiche prescrizioni per ogni singolo allevamento autorizzato;
- gli allevamenti di bovini con più di 400 lattifere o con più di 600 vacche nutrici o con più di 600 bovini all'ingrasso, gli allevamenti ovicaprini con più di 4.000 capi, gli allevamenti cunicoli con più di 80.000 capi, gli allevamenti di equini con più di 500 capi, gli allevamenti con più di 1.500 struzzi, ricadono nell'Autorizzazione Ordinaria alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006) o nell'Autorizzazione unica ambientale, che prevedono specifiche prescrizioni per ogni allevamento autorizzato.

2. OBIETTIVI DEL TIPO DI OPERAZIONE 4.1.04

Il tipo di operazione 4.1.04 si colloca nell'ambito della Misura 4 come azione di supporto al sistema agro/forestale regionale, risponde ai fabbisogni F16 "Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attività agricole e zootecniche" e F22 "Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in particolare zootecnici", della Priorità P.5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad una economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", nell'ambito della Focus area P5D "Ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte dall'agricoltura".

L'operazione intende favorire l'applicazione delle tecniche più efficaci per il miglioramento ambientale in termini di inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto e ammoniaca, derivanti da allevamenti zootecnici esistenti.

La riduzione delle emissioni comporta l'individuazione e l'applicazione di specifiche soluzioni nel processo produttivo, che possono riguardare singole fasi ma il più delle volte più fasi interdipendenti.

Questi interventi logicamente combinati, realizzati anche con il contributo di più imprese agricole a diverso indirizzo produttivo, e con competenze e professionalità diverse, possono determinare esiti complessivamente positivi per la collettività e per la mitigazione del cambiamento climatico.

Il tipo di operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale", si esplica in un aiuto all'investimento di singole imprese agricole o agli investimenti realizzati congiuntamente da più imprese e destinati ad un utilizzo comune o al raggiungimento di un obiettivo comune.

Per il conseguimento dell'obiettivo in cui i fattori in gioco sono plurimi, oltre a più tipologie di investimenti all'interno della stessa operazione 4.1.04, il PSR prevede la combinazione con l'operazione 10.1.02 "Gestione effluenti".

3. BENEFICIARI E REQUISITI

I beneficiari sono imprese agricole, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile (c.c.), in forma singola o in forma associata, che utilizzano effluenti di allevamento e/o digestato come definitivi dal Regolamento Regionale, quali:

- a) Cooperative ai sensi dell'art. 2511 e ss. del c.c.;
- b) Consorzi di scopo ai sensi dell'art. 2602 e ss. del c.c.;
- c) "Comunioni a scopo di godimento" di cui all'art.1100 e ss. del c.c. che potranno aderire per la realizzazione di investimenti di interesse comuni.

I suddetti soggetti potranno presentare progetti singoli o progetti collettivi.

Per progetto collettivo si intende un investimento realizzato congiuntamente da più imprese agricole e destinato ad un utilizzo comune o al raggiungimento di un obiettivo comune.

Requisiti soggettivi dei beneficiari

I soggetti richiedenti al momento della domanda devono soddisfare le seguenti condizioni:

- risultare iscritti ai registri della CCIAA:
 - in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla CCIAA, deve risultare quale attività primaria;
 - in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato, conforme all'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016;
- essere in regola con gli obblighi relativi alla normativa ambientale, in particolare, quelli inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale o, se del caso, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ovvero l'autorizzazione alle emissioni per via generale e l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Il richiedente dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell'eventuale concessione dell'aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione.

La regolarità contributiva sarà verificata inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento.

Requisiti dell'atto costitutivo dell'organizzazione societaria

La durata del contratto societario dovrà essere almeno pari al periodo del vincolo di destinazione come definito al successivo punto 13, pena la revoca del finanziamento.

Specifiche per le Comunioni a scopo di godimento:

La Comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni strumentali, macchinari/attrezzature, destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito delle imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Il contratto deve prevedere un accordo interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto, assicurando la massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi; il contratto deve altresì contenere la lista dei soggetti coinvolti, loro descrizione e ruolo all'interno dell'associazione.

Tutti i requisiti di accesso al tipo di operazione di cui al presente bando dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti l'aggregazione societaria.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di sostegno, deve contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte delle singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto pertanto deve prevedere:

- l'indicazione dei ricoveri per gli animali, dei contenitori per lo stoccaggio, dei macchinari/attrezzatura oggetto della comunione;
- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla organizzazione societaria, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione deve riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata deve essere debitamente registrata.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

Specifiche per le Cooperative:

Per le società cooperative, devono essere previste in un apposito accordo tra le imprese partecipanti le regole di utilizzazione e gestione dei beni oggetto di investimento.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO

Le imprese devono definire progetti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra nei processi produttivi, che possono riguardare singole fasi o più fasi interdipendenti. Questi interventi, logicamente combinati, si riconducono a due linee principali e alle fasi riportate nella tabella seguente:

Azioni di riduzione "a monte"	Gestione zootecnica
	Alimentazione
Azioni di riduzione "a valle"	Ricoveri di animali
	Stoccaggio/trattamenti degli effluenti di allevamento e digestato

	Distribuzione degli effluenti di allevamento e digestato
--	--

Pertanto i progetti presentati devono essere articolati nel rispetto delle suddette fasi e devono quantificare la riduzione dell'emissione di ammoniaca o gas serra rispetto a cui tendono, almeno per le fasi in cui si intende intervenire.

Il bilancio condotto a livello aziendale è il punto di partenza per delineare ogni strategia integrata che miri a diminuire il surplus di azoto, e ad abbattere le conseguenti emissioni di NH₃, incrementando l'efficienza d'uso. Poiché il surplus di azoto è un indicatore della pressione esercitata sull'ambiente, una corretta stima degli input e degli output è alla base di una gestione sostenibile dell'azoto.

Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei ed internazionali riconosciuti, per esempio i coefficienti pubblicati della Task Force dell'United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), "Options for Ammonia Mitigation", o, a livello nazionale, dalla meno recente pubblicazione "Allevamenti a basso impatto ambientale" e del modello NET-IPPC del Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA), o da specifiche determinazioni dirette, prevedendo di conseguire riduzioni di entità maggiore dei valori minimi conseguibili o previsti dalla normativa, in un'ottica di miglioramento progressivo.

I progetti presentati devono essere coerenti con le finalità della Focus area 5D e conformi a quanto indicato nel presente bando.

Gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento sia palabili che liquidi e non essere finalizzati ad incrementare la produzione zootecnica.

5. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di intervento:

- interventi atti a contenere le emissioni nei ricoveri degli animali;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili ed interventi specifici sulla fase aziendale di distribuzione degli effluenti stessi;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili;
- interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti zootecnici;
- interventi per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica e altre matrici organiche di ambito strettamente agricolo.

Le suddette tipologie di intervento dovranno essere attuate attraverso investimenti tesi ad applicare le seguenti tecniche ed obiettivi di riduzione delle emissioni di ammoniaca:

	Riduzione ottenibile %
Tecniche per i ricoveri degli animali (*)	
tecnica di stabulazione a bassa efficienza	<=25
tecnica di stabulazione a media efficienza	>25;<=65
tecnica di stabulazione ad alta efficienza	>65; <80
sistema di abbattimento aria	=>80

Tecniche per lo stoccaggio effluenti ^(**) liquidi, contenitori e coperture. Non sono ammessi lagoni.	
vasche non coperte, ma con rapporto area superficie emittente e volume del deposito $0 < 0,2$	60
coperture flessibili galleggianti (include teli, pellicole, sacche gonfiabili, piastrelle, vedi 4,6,1 delle BATc)	60
coperture rigide e flessibili ermetiche alla pioggia, coperture a tenda	80
serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico	100
Tecniche per lo stoccaggio effluenti ^(**) palabili	
Capannoni o copertura stabile della platea (cfr. BAT 14 della Decisione di esecuzione UE 2017/302)	/
Tecniche per lo spandimento effluenti: attrezzature	
impianto irrigazione con liquame diluito in superficie	>30
impianto irrigazione con liquame diluito con subirrigazione	> 80
spandimento rasoterra a strisce	45
dispositivi iniettori a solchi aperti	70
dispositivi iniettori a solchi chiusi	>80
Tecniche il trattamento degli effluenti^{**}: impianti/macchine	
nitri- denitri	/
nitri-denitri con strippaggio	/
aerazione, compostaggio con copertura, separatore a bassa efficienza (vagli) con copertura	/
separatore ad alta efficienza con copertura, tunnel esterno di essiccazione	/

(^{*}) Riguardo agli interventi sui ricoveri si rimanda all'Allegato 1 al presente bando.

(^{**}) Sono compresi nel termine anche i digestati

Sono ammissibili anche interventi di sostituzione di lagoni funzionali allo stoccaggio dei liquami di uno o più ricoveri con una vasca o una combinazione di vasche o contenitori ermetici (bag).

Inoltre sono ammissibili interventi di coperture di vasche esistenti prevedendo anche la costruzione di altri contenitori, secondo i dettami dell'Allegato III del Regolamento regionale.

Sono infine ammissibili:

- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10% delle stesse; nel caso particolare degli studi di fattibilità, la relativa spesa è riconosciuta a fronte della presentazione di specifici elaborati frutto dell'effettuazione di analisi di mercato, economiche e similari, finalizzate a dimostrare la sostenibilità economico finanziaria, del progetto; la congruità della relativa spesa è soggetta al confronto di più offerte in accordo a quanto previsto al successivo punto 11.4;
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici.

6. SPESE NON AMMISSIBILI E LIMITAZIONI SPECIFICHE

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del progetto, quali onorari di professionisti e consulenti;
 - sia stato consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria) nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio);
 - risulta data comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di titolo abilitativo richiesto per l'intervento, nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti;
- gli investimenti di mera sostituzione.

Non sono altresì ammissibili, a titolo di esempio non esaustivo, i seguenti investimenti:

- copertura di "lagoni";
- acquisto di immobili e di terreni;
- investimenti oggetto di altri aiuti pubblici;
- impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 508 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- acquisto, costruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati abitativi;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- spese non oggetto di ammortamento;
- investimenti finanziati con Contratto di locazione finanziaria (leasing);
- investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili a fattori di produzione agricola;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- spese sostenute con modalità di pagamento non conformi.

7. LOCALIZZAZIONE

Il tipo di operazione 4.1.04 è applicabile su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna.

8. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per l'operazione 4.1.04 è di euro **14.022.874,00**.

9. IMPORTI AMMISSIBILI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO APPLICABILI

L'importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di euro 20.000 e massima di:

- euro 180.000, nel caso del progetto singolo;
- euro 500.000, nel caso dei progetti collettivi.

L'intensità dell'aiuto è differenziata rispetto alla spesa ammissibile nelle seguenti percentuali:

- 40% nel caso di progetti presentati da un'unica impresa agricola;

- 60% nel caso di progetti collettivi;
- 60% nel caso di progetti integrati che prevedono la realizzazione degli investimenti abbinata al tipo di operazione 10.1.02, "Gestione effluenti". Per ottenere tale maggiorazione, la domanda riferita al tipo di operazione 10.1.02, presentata a valere sul bando di cui alla deliberazione n. 2042 del 13 dicembre 2017, deve essere dichiarata ammissibile al sostegno.

Ogni impresa agricola e ogni formazione societaria possono presentare/partecipare ad un solo progetto sul presente bando.

Detti aiuti non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato.

10. CRITERI DI PRIORITA' E DI PRECEDENZA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I progetti che rientrano nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da soggetti che soddisfano i requisiti di cui al punto 3 del presente bando, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri:

- Tipo di approccio;
- Abbinamento con altra operazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali;
- Tipologia di investimento;
- Ubicazione dell'investimento nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN);
- Ubicazione dell'investimento in aree a prevalente tutela naturalistica o paesaggistica o idrologica;
- Intensità della riduzione di ammoniaca (NH₃).

I punteggi riferiti ai suddetti criteri sono di seguito riportati:

Tipo di approccio

- intervento proposto con approccio collettivo: 20 punti.

Abbinamento con altra operazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi agro-climatici-ambientali:

- intervento con abbinamento all'operazione 10.1.02 "Gestione degli effluenti": 20 punti;
- intervento con progetto collettivo con 100% di partecipanti con abbinamento all'operazione 10.1.02 "Gestione Effluenti": 20 punti;
- intervento con progetto collettivo con almeno il 60% di partecipanti con abbinamento all'operazione 10.1.02 "Gestione Effluenti": 10 punti.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata previa verifica di ammissibilità al sostegno delle domande riferite all'operazione 10.1.02.

Tipologia di investimento

- interventi per trattamenti, per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio, per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica, e altre matrici organiche di ambito strettamente agricolo: 15 punti;
- interventi sui ricoveri atti a migliorare il microclima negli allevamenti zootecnici: 20 punti;
- interventi specifici sulla fase aziendale di distribuzione degli effluenti stessi: 15 punti;

- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili: 20 punti;
- interventi atti a contenere le emissioni a livello di contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili: 10 punti.

Qualora il progetto preveda più tipologie di investimento, il punteggio complessivo attribuito alla domanda per tale criterio è determinato dalla ponderazione del peso percentuale della spesa ammissibile riferita a ciascun investimento rispetto alla spesa complessiva.

Ubicazione dell'investimento nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)

- Ubicazione degli investimenti al 100% in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN): 20 punti;
- Ubicazione degli investimenti per almeno il 60% in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN): 10 punti.

Ubicazione dell'investimento in aree a prevalente tutela naturalistica o paesaggistica o idrologica

- Ubicazione degli investimenti al 100% in aree a prevalente tutela naturalistica o paesaggistica o idrologica: 10 punti;
- Ubicazione degli investimenti per almeno il 60% in aree a prevalente tutela naturalistica o paesaggistica o idrologica: 5 punti.

Intensità della riduzione di ammoniaca (NH₃)

	Riduzione ammoniaca (*) %	Punti
Tecniche per i ricoveri (**)		
tecnica di stabulazione a bassa efficienza	<=25	8
tecnica di stabulazione a media efficienza	>25; <=65	14
tecnica di stabulazione ad alta efficienza	>65;<80	16
sistema di abbattimento aria	=>80	20
Tecniche per lo stoccaggio effluenti liquidi, contenitori e coperture. Non sono ammessi lagoni.		
vasche non coperte, ma con rapporto area superficie emittente e volume del deposito $0 < 0,2$	60	14
coperture flessibili galleggianti (include teli, pellicole, sacche gonfiabili, piastrelle, vedi 4,6,1 delle BATc)	60	14
coperture rigide e flessibili ermetiche alla pioggia, coperture a tenda	80	20
serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico	100	20
Tecniche per lo spandimento effluenti: attrezzature		
impianto irrigazione con liquame diluito in superficie	>30	10
impianto irrigazione con liquame diluito con subirrigazione	> 80	15

spandimento rasoterra a strisce	30-60	8
dispositivi iniettori a solchi aperti	70	12
dispositivi iniettori a solchi chiusi	>80	15
Tecniche il trattamento degli effluenti: impianti/macchine		
nitri-denitri;		8
nitri-denitri con strippaggio		14
aerazione, compostaggio con copertura, separatore a bassa efficienza (vaghi) con copertura		12
separatore ad alta efficienza con copertura, tunnel esterno di essiccazione		15

(*) dati tratti da Options for Ammonia Mitigation, Linee guida da UNECE Task Force sull'Azoto reattivo, pubblicato dal Centro di Ecologia e Idrologia di Edinburgo, 2014; www.clrtap-tfrn.org).

(**) Riguardo agli interventi sui ricoveri si rimanda all'Allegato 1 al presente bando.

Qualora il progetto preveda più tecniche, il punteggio complessivo attribuito alla domanda per tale criterio è determinato dalla ponderazione del peso percentuale della spesa ammissibile riferita a ciascuna tecnica rispetto alla spesa complessiva.

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in 30 punti sotto al quale un progetto non è considerato ammissibile.

Ai fini della formulazione della graduatoria i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verranno ordinati in base ai criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- progetti integrati che prevedono l'utilizzo combinato con il tipo di operazione 10.1.02 "Gestione degli effluenti";
- maggior importo di spesa ammissibile del progetto.

Sezione II – Procedimento e obblighi generali

11. DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO E RELATIVE PROCEDURE

11.1 Competenza

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La competenza territoriale è determinata dalla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora un progetto interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Servizi Territoriali diversi, il beneficiario richiedente dovrà presentare un'unica domanda per l'istruttoria della quale sarà competente il Servizio Territoriale nel cui ambito territoriale ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

11.2 Presentazione delle domande

Le domande di sostegno a valere sul tipo di operazione 4.1.04 potranno essere presentate a decorrere dal **18 gennaio 2018** e fino alle **ore 17:00** del **16 aprile 2018** con la specifica modulistica approvata da Agrea avvalendosi della piattaforma SIAG e con le sotto elencate modalità procedurali di sottoscrizione:

B.1.1 Firma autografa su supporto cartaceo presso CAA;

B.3.2 Firma digitale quale utente internet.

Non è ammessa la presentazione semi elettronica con protocollazione presso il Servizio regionale competente.

I progetti collettivi attivati da "Comunioni a scopo di godimento", "Consorti di scopo" o "Cooperative di allevatori", sono presentati tramite la modalità SIAG "Multiazienda".

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni e la documentazione prevista entro il termine perentorio sopra indicato comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

11.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, **pena la non ammissibilità** della domanda o degli investimenti relativi alla carenza documentale, inserita nel SIAG mediante upload di file:

- a) Relazione tecnico economica del progetto contenente gli aspetti finanziari e progettuali dell'investimento, nonché gli obiettivi operativi perseguiti, redatta conformemente allo schema di cui all'Allegato 2 al presente bando;
- b) Relazione descrittiva sintetica del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, secondo lo schema di cui all'Allegato 3 al presente bando;
- c) Nel caso di Comunione a scopo di godimento: contratto costitutivo redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 3;
- d) Nel caso di Cooperative: apposito accordo tra le imprese partecipanti al progetto redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 3;
- e) Copie in estratto dei libri di stalla/carico-scarico utili alla verifica della consistenza zootecnica aziendale per tutti gli allevamenti per i quali la registrazione in BDN non sia effettuata con le modalità già vigenti per la specie bovina;
- f) Copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire le opere (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse, nonché dichiarazione del proprietario (se diverso dal richiedente) attestante l'assenso all'esecuzione degli interventi. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso delle particelle con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare ed alla data presunta di inizio del vincolo con riferimento alla data di fine lavori prevista. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che al momento della domanda di sostegno la sopra citata dichiarazione del proprietario attesti sia l'assenso all'esecuzione degli interventi che la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- g) Planimetria dell'opera corredata di sezioni e particolari costruttivi in scala adeguata, ad esclusione dei progetti che prevedono solo macchinari ed attrezzature mobili;
- h) Computo metrico estimativo redatto secondo le indicazioni riportate al punto 11.4 "Congruità della spesa". Si chiarisce che le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato, in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente; tali offerte dovranno essere allegate alla domanda di sostegno, pena la mancata ammissibilità della spesa;
- i) Preventivi di spesa per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature e investimenti immateriali nonché documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata, coerentemente con quanto disposto al successivo punto 11.4 Congruità della spesa. Il calcolo

della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta in 3 preventivi di diverse imprese fornitrici specializzate, acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. I preventivi devono essere dettagliati e non prevedere importi "a corpo"; occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta (Allegato 4) firmato dal Legale rappresentante ed asseverato da tecnico qualificato. Si specifica che nel caso il preventivo prescelto non sia quella di minore importo occorre una relazione tecnica dettagliata a giustificazione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso della presenza di meno di tre preventivi, fatto salvo il caso di opere di completamento;

- j) Per gli investimenti che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale/Valutazione di incidenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006: estrema attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato;
- k) Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) / pre-valutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS per i quali l'Ente competente non è la Regione: estrema attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato;
- l) Per tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con esplicitazione degli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento - incluso il protocollo - e l'Ente che lo ha rilasciato);
- m) Specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato circa altri titoli edilizi (es. SCIA), comunicazioni (es. CILA), autorizzazioni, concessioni, nulla osta comunque denominati e necessari per la realizzazione dell'opera o loro estremi se già in possesso al momento della presentazione della domanda; nella dichiarazione devono essere elencate tutte le autorizzazioni a cui l'intervento è soggetto in funzione della normativa vigente.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui al precedente punto 10.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Inoltre, qualora le autorizzazioni di cui alle lettere **j)**, **k)** ed **l)** non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre il **15 giugno 2018** al Servizio Territoriale di riferimento, **pena la decadenza della domanda**, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

11.4 Congruità della spesa

Per la verifica della congruità dei costi dei lavori edili si deve fare riferimento al Computo metrico estimativo redatto adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi nel vigente prezzario della CCIAA di Bologna o, in subordine, al prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna in vigore alla data di pubblicazione del presente bando. Qualora non fossero presenti voci di spesa specifiche per l'intervento oggetto di domanda utilizzare altri prezzari ufficiali (indicandone in modo chiaro la loro identificazione). In ultimo, se non risultano costi pertinenti la congruità dovrà essere supportata da una specifica analisi dei prezzi applicati.

Le risultanze del computo metrico estimativo costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato, in ogni caso la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e/o di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati dovrà avvenire mediante l'acquisizione di offerte comparative basate sulle medesime voci di spesa prodotte da almeno due imprese.

Nel caso di acquisti di opere edili ed affini complementari come strutture prefabbricate, impianti fissi e di impianti e macchinari specifici si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Le offerte devono essere omogenee e dettagliate, comparabili e non prevedere importi a corpo e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato diverso dai fornitori. Si specifica che nel caso il preventivo prescelto non sia quello di minore importo occorre una relazione tecnica dettagliata a giustificazione.

A tal riguardo si precisa che comunque, in applicazione del principio di economicità (Corte dei conti europea – Relazione speciale “applicare il principio dell’economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall’UE” n. 22 del 2014) che stabilisce di fornire sostegno per l’intervento giusto al prezzo più vantaggioso, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo.

In caso di progetti complessi riferiti a particolari o unici interventi sul mercato per i quali non sia possibile effettuare il confronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore.

L’utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore.

Le spese generali dovranno essere computate in ogni caso secondo le modalità di modulazione descritte nella sezione “Avvertenze generali” del Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura. Le percentuali massime così determinate computabili nel progetto per le spese tecniche generali costituiscono il tetto relativo alle spese per onorari di professionisti e consulenti di cui precedente punto 5. “Spese ammissibili”.

Anche per gli investimenti immateriali, al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, è necessario che vengano presentate tre diverse offerte.

11.5 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Territoriale competente ed è finalizzata:

- all’esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa massima ammissibile ad aiuto;
- all’attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede istruttorie. In sede di istruttoria potranno essere richiesti formalmente al soggetto richiedente chiarimenti e precisazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell’ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente bando. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell’attribuzione dei punteggi prodotti successivamente alla presentazione della domanda **non saranno presi in considerazione** ai fini della valutazione.

A seguito dell’istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno saranno determinati i singoli punteggi e precedenza spettanti sulla base dei criteri di cui al precedente punto 10.

A conclusione dell’attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile con indicazione delle priorità e precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, con relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Spetta ai medesimi Servizi Territoriali l’effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvedono entro il **9 luglio 2018** a trasmettere al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Regione Emilia-Romagna i suddetti atti.

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali competenti e sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio Competitività alle imprese agricole e agroalimentari entro il **16 luglio 2018**.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria è Tiziano Tassinari, Responsabile della P.O. "Aiuti agli investimenti agroindustriali" del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (tel. 051 5274319 – email: agrsai1@regione.emilia-romagna.it – pec: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it - mentre i Responsabili del Procedimento dei diversi Servizi Territoriali sono riportati all'Allegato 5 al presente bando.

Ai fini dell'avvio del procedimento si comunica che le domande saranno istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio Territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

11.6 Utilizzo delle graduatorie

I progetti inseriti nella graduatoria di merito verranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora l'ultimo progetto, collocato in posizione utile, non abbia la totale copertura finanziaria del contributo spettante, sarà finanziato in toto se la disponibilità residuale della dotazione finanziaria copra almeno il 50% del contributo ammesso in graduatoria.

Il Responsabile del Servizio Territoriale competente provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione dei progetti.

Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

11.7 Tempi di realizzazione del progetto

I progetti approvati dovranno essere ultimati entro **12 mesi** dalla comunicazione dell'atto dirigenziale di concessione.

I Servizi Territoriali competenti potranno concedere una sola proroga non superiore a 180 giorni, sulla base di specifica richiesta motivata presentata dal beneficiario almeno 30 giorni prima della conclusione del progetto.

11.8 Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Entro i 30 giorni successivi alla data ultima fissata dal Servizio Territoriale competente nella comunicazione di concessione del contributo per la conclusione dell'investimento, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento a saldo secondo le modalità definite da AGREA. In caso di mancato rispetto di tali termini (sia in relazione alla conclusione del progetto, che in relazione alla data di protocollazione della domanda di saldo su SIAG), si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo punto 14. "Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni" del presente bando.

Le modalità e gli schemi da utilizzare in sede di rendicontazione del progetto realizzato saranno indicati nei singoli atti di concessione. Si anticipa che verrà richiesta a supporto della documentazione tecnico amministrativa, documentazione fotografica riguardante le fasi di esecuzione del progetto - in particolare per quanto riguarda le opere non ispezionabili – e il progetto concluso.

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente bando e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo), fatti salvi gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

Inoltre si specifica che in sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii., secondo l'Allegato 6 al presente bando.

Entro i successivi 90 giorni, di norma, il Servizio Territoriale competente dovrà provvedere all'istruttoria della domanda di pagamento.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Territoriale competente, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

11.9 Tracciabilità dei pagamenti

Tutti i pagamenti inerenti il progetto finanziato dovranno essere effettuati esclusivamente tramite procedimento tracciato: bonifico o ricevuta bancaria.

La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario della domanda e deve essere inoltre garantito il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

11.10 Varianti

E' ammessa una sola richiesta di variante da parte dei beneficiari, anche in presenza di progetti collettivi.

La domanda di variante potrà essere presentata secondo le modalità indicate al punto 11.1.

Sono considerate varianti al progetto:

1. il cambio di sede dell'investimento;
2. modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
3. modifica della tipologia di opere approvate.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

Ciò premesso non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell'intervento approvato al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali.

Si specifica che nel caso di opere edili ed affini qualora le modifiche proposte siano subordinate a variante al Permesso di Costruire originario, necessitano di richiesta ed approvazione formale.

La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione e deve essere corredata da tutta la documentazione indicata al punto 11.2 se modificata.

L'amministrazione regionale si riserva di autorizzare, con atto formale del dirigente competente, le richieste di varianti in funzione della loro ammissibilità e subordinatamente alla verifica che la modifica proposta non incida sulla graduatoria di merito rendendo l'iniziativa non più prioritaria rispetto alle altre. Non sono comunque ammesse varianti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'operazione oggetto di contributo.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della prevista data di conclusione del progetto.

11.11 Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogabile successivamente all'avvenuto accertamento della completa e corretta attuazione del progetto.

Un anticipo pari al 50% del contributo spettante potrà essere richiesto, successivamente alla concessione del sostegno, con le modalità che saranno indicate da AGREA.

Il pagamento è subordinato a presentazione di apposita ed idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, emessa a favore di AGREA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore allo svincolo.

La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata dalla conferma di validità richiesta dall'Ente competente alla Direzione generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

Il Servizio Territoriale competente dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

12. CONTROLLI

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e degli appositi manuali procedurali approvati da AGREA.

Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, i seguenti controlli:

- a) "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei beni finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

- b) "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

13. VINCOLI DI DESTINAZIONE

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del progetto sono soggetti a vincolo di destinazione, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997 e per quanto compatibile con l'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

14. RIDUZIONI DEL SOSTEGNO, REVOCHE E SANZIONI

14.1 Riduzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, le percentuali di riduzione del sostegno da applicare sono riportate nell'Allegato 7 al presente bando.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del progetto e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.

14.2 Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati in toto o in parte, a seconda della pertinenza dell'irregolarità, qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi gli interventi entro i termini stabiliti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 14.1 per il ritardo di 25 giorni di calendario nella protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo;
- non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti dal presente bando, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto e dall'Allegato 7 al presente bando;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le riduzioni di cui al punto 14.1 si calcolano all'importo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione e sanzione.

15. OBBLIGHI INFORMATIVI

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto stabilito nella specifica deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016 recante "Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizione in materia a pubblicità e obblighi d'informazione dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale".

16. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare a quelle che regolano il procedimento amministrativo, ed alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020.